

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO AI SENSI DELL'ART.22 DELLA COSTITUZIONE  
OIL SULLE MISURE PER DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELLA  
COVENZIONE N.2/1919 "LA DISOCCUPAZIONE".**

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame e ad integrazione di quanto indicato nel precedente rapporto si riferisce quanto segue.

Si riportano preliminarmente le principali Disposizioni legislative e regolamentari inerenti le procedure di collocamento.

Atti normativi	Contenuti principali	-
D.Lgs.n.181/2000; D.Lgs.n.297/2002; Accordo Stato Regioni 10/12/2003 su indirizzi interpretativi relativi al D.Lgs.n.297/2002	<ul style="list-style-type: none"><li>- stato giuridico di disoccupazione</li><li>- definizione di "servizi competenti e altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni,in conformità delle norme regionali e delle province autonome;</li><li>- target di utenza;</li><li>- certificazione della disoccupazione e della sua durata;</li><li>- indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata;</li><li>- principio dell'assunzione diretta e adempimenti successivi.</li></ul>	-
L.n.30/2003e D.Lgs.n.276/2003	<ul style="list-style-type: none"><li>- revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego e definizione principi generali in materia di collocamento, intermediazione e somministrazione di manodopera.</li></ul>	
D.P.R.n.231/2006	<ul style="list-style-type: none"><li>- collocamento della gente di mare</li></ul>	
L.n.296/2006; D.M.30.10.2007	<ul style="list-style-type: none"><li>- comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro preventive, informatiche e pluriefficaci.</li></ul>	
Art.39,D.L.n.112/2008 convertito in L.n.133/2008	<ul style="list-style-type: none"><li>- abolizione lista unica nazionale dello spettacolo.</li></ul>	

Di seguito sono riportati, in ordine cronologico, i più recenti provvedimenti a tutela dell'occupazione adottati per contrastare la crisi economica e finanziaria in atto, al fine di potenziare ed estendere l'ambito di applicazione degli ammortizzatori esistenti, da un lato, e dall'altro, al fine di introdurre misure innovative di tutela del reddito.

Provvedimenti a tutela dell'occupazione	Contenuti principali
Decreto Legge 29 novembre 2008,n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n.2 e successive modificazioni (art.19)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estensione degli ammortizzatori sociali in deroga:"Gli ammortizzatori sociali in deroga siano destinati a tutte le tipologie di lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori in apprendistato e in somministrazione";</li> <li>- Introduzione dell'indennità di disoccupazione per sospensione;</li> <li>- Obbligatorietà della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) per percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito;</li> <li>- Indennità co.co.pro.;</li> <li>- Istituzione della banca dati informatizzata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi al numero di precettori di trattamento di sostegno al reddito.</li> </ul>
Legge n.203 del 22.12.2008 (Legge Finanziaria 2009), art.2 co.36.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento degli interventi per gli ammortizzatori sociali in deroga, definendo il limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009,a valere sul Fondo per l'Occupazione;</li> </ul>
Accordo Stato Regioni in Conferenza Unificata del 12 Febbraio 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forte collegamento tra sostegno al reddito e politiche attive del lavoro;</li> <li>- Assegnazione alle Regioni e alle Province</li> </ul>

	<p>Autonome delle risorse per prestazioni e trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incremento delle risorse nazionali attraverso un contributo regionale derivante da risorse FSE e/o da risorse proprie della Regione, da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito.</li> </ul>
D.L.10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, in L.9 aprile 2009, n.33, art.7- ter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituzione di incentivi alle assunzioni di lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga, sospesi o licenziati.</li> </ul>
Accordi Ministero del Lavoro – Regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga (maggio 2009).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione di risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga;</li> <li>- Individuazione di risorse finanziarie aggiuntive a valere sui fondi POR-FSE utili all'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito e per la realizzazione di politiche attive a favore dei percettori.</li> </ul>
Decreto Legge 1 luglio 2009,n.78 convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009,n.102, art.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo in progetti di formazione o riqualificazione in azienda di lavoratori percettori di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;</li> <li>- Incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario;</li> <li>- Incentivi per lavoratori già percettori di trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che vogliono intraprendere un'attività auto imprenditoriale o una micro impresa o associarsi in cooperativa.</li> </ul>
Legge 23.12.2009,n.191 (Legge Finanziaria 2010)	<p><i>Novità in Politiche di sostegno al reddito</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proroga al 2010 di tutti gli ammortizzatori</li> </ul>

	<p>sociali in deroga del 2009 ed estensione dei trattamenti ai non coperti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento indennità co.co.pro. e semplificazione dei requisiti di accesso;</li> <li>- Semplificazione dei requisiti per indennità di disoccupazione;</li> </ul> <p><i>Novità in Politiche di sostegno al ricollocamento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivi all'assunzione di cinquantenni;</li> <li>- Premi e incentivi alle Agenzie per il lavoro per il ricollocamento di lavoratori svantaggiati;</li> <li>- Portabilità dell'indennità di disoccupazione. Incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione;</li> <li>- Possibilità di ricorso al lavoro accessorio da parte degli Enti Locali, Scuole ed Università e utilizzo di giovani al di sotto dei 25 anni;</li> <li>- Rilancio dell'apprendistato. Per l'anno 2010 è destinata una quota fino a 100 milioni di euro per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.</li> </ul>

In riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si riferisce quanto segue.

## Articolo 1

La principale fonte di informazioni statistiche sull'occupazione, disoccupazione, struttura e distribuzione della popolazione economicamente attiva, ore di lavoro è l'*Indagine sulle forze lavoro (FL)* svolta dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) anche in ottemperanza di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.577/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità.

In ordine agli aggiornamenti sull'andamento dei tassi di disoccupazione si riportano di seguito i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al I trimestre 2010, diffusi il 24 giugno 2010.

**Tabella 1. Forze di lavoro per condizione e tasso di disoccupazione per ripartizione geografica. I trimestre 2010** (valori in migliaia di unità o percentuali; variazioni assolute in migliaia di unità o punti percentuali).

Ripartizioni geografiche	DATI NON DESTAGIONALIZZATI			DATI DESTAGIONALIZZATI		
	Valori assoluti	Variazioni assolute	percentuali	Valori assoluti	Variazioni assolute	percentuali
Forze di lavoro						
Totale	25.032	83	0,3	25.065	73	0,3
Nord	12.648	108	0,9	12.695	60	0,5
Centro	5.245	42	0,8	5.251	26	0,5
Mezzogiorno	7.139	-66	-0,9	7.120	-13	-0,2
Occupati						
Totale	22.758	-208	-0,9	22.956	25	0,1
Nord	11.838	-67	-0,6	11.926	32	0,3
Centro	4.804	-2	0,0	4.838	18	0,4
Mezzogiorno	6.116	-139	-2,2	6.192	-26	-0,4
Persone in cerca di occupazione						
Totale	2.273	291	14,7	2.110	48	2,3
Nord	810	175	27,5	769	28	3,7
Centro	441	44	11,0	413	7	1,8
Mezzogiorno	1.023	73	7,7	928	13	1,4
Tasso di disoccupazione						
Totale	9,1	1,1		8,4	0,2	
Nord	6,4	1,3		6,1	0,2	
Centro	8,4	0,8		7,9	0,1	
Mezzogiorno	14,3	1,1		13,0	0,2	

**Tabella 2. Forze di lavoro per sesso e ripartizione geografica. I trimestre 2010**

Ripartizioni geografiche	Valori assoluti (migliaia di unità)			Variazioni percentuali su I trim. 09		
	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine
Totale	25.032	14.813	10.218	0,3	0,3	0,3
Nord	12.648	7.220	5.428	0,9	0,6	1,2
<i>Nord-ovest</i>	7.314	4.164	3.149	0,9	0,4	1,5
<i>Nord-est</i>	5.335	3.056	2.279	0,8	0,9	0,6
Centro	5.245	2.997	2.248	0,8	1,5	-0,1
Mezzogiorno	7.139	4.597	2.542	-0,9	-0,8	-1,1

**Tabella 3. Tasso di disoccupazione per sesso e ripartizione geografica. I trimestre 2010**

Ripartizioni geografiche	Valori percentuali			Variazioni in punti percentuali su I trim. 09		
	Totale	15-24 anni	di lunga durata	Totale	15-24 anni	di lunga durata
Maschi e femmine						
Totale	9,1	28,8	4,2	1,1	2,5	0,9
Nord	6,4	21,2	2,4	1,3	3,7	0,9
<i>Nord-ovest</i>	6,9	24,0	2,7	1,3	3,7	0,8
<i>Nord-est</i>	5,8	17,4	2,1	1,4	3,7	1,0
Centro	8,4	25,5	4,0	0,8	-2,9	1,4
Mezzogiorno	14,3	40,8	7,3	1,1	3,3	0,8
Maschi						
Totale	8,1	28,1	3,4	1,2	4,8	0,9
Nord	5,6	19,8	2,0	1,3	4,3	0,9
<i>Nord-ovest</i>	6,2	24,2	2,2	1,4	4,8	0,9
<i>Nord-est</i>	4,6	14,0	1,6	1,0	3,2	0,9
Centro	7,3	26,6	3,3	1,2	1,5	1,4
Mezzogiorno	12,5	39,2	5,8	1,3	6,6	0,6
Femmine						
Totale	10,5	29,8	5,2	1,0	-0,7	1,0
Nord	7,5	23,0	3,0	1,4	3,0	0,9
<i>Nord-ovest</i>	7,7	23,7	3,2	1,1	2,1	0,7
<i>Nord-est</i>	7,3	22,1	2,7	1,9	4,2	1,1
Centro	9,8	23,8	5,0	0,3	-8,9	1,3
Mezzogiorno	17,6	43,6	10,0	0,8	-1,9	1,1

Al riguardo si rileva che nel I trimestre 2010 il tasso di disoccupazione è pari, nella media del I trimestre, al 9,1 per cento (7,9 per cento nel I trimestre 2009).

Il **tasso di disoccupazione maschile** sale dal 6,8 per cento del I trimestre 2009 all'8,1 per cento; quello **femminile** passa dal 9,5 al 10,5 per cento.

Per quanto attiene alla ripartizione geografica, nel **Nord** il tasso di disoccupazione passa dal 5,1 per cento al 6,4 per cento e l'innalzamento dell'indicatore riguarda sia gli uomini che le donne. Nel **Centro** il tasso si porta all'8,4 per cento contro il 7,6 per cento dell'anno 2009, con una crescita più sostenuta per gli uomini. Nel **Mezzogiorno** il tasso di disoccupazione risulta pari al 14,3 per cento (13,2 per cento nel 2009), con una punta del 17,6 per cento per le donne.

Il **tasso di disoccupazione dei giovani** di 15-24 anni raggiunge il 28,8 per cento, con un massimo del 43,6 per cento per le donne del Mezzogiorno (Allegato 1- Rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro relativa al primo trimestre 2010).

Per completezza di informazioni si trasmettono altresì, in allegato, le tabelle e i dati sull'occupazione e la disoccupazione forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) relativi, in particolare, al tasso di disoccupazione per sesso – Anni 2004-2009 (valori percentuali), ai tassi di disoccupazione per ripartizione geografica – Anni 1992-2009 (valori percentuali, dati destagionalizzati) , ai tassi di disoccupazione mensile per sesso destagionalizzato – Anni 2004 - I trimestre 2010 (dati mensili, valori percentuali, dati destagionalizzati) (Allegato 2), nonchè una tabella riepilogativa contenente informazioni sulla fonte dei dati e riferimenti a pubblicazioni ISTAT sia di carattere generale che specifico relativo al settore Occupazione e Lavoro (Allegato 3).

Per quanto riguarda le politiche avviate sul territorio nazionale per contrastare la disoccupazione si richiamano i provvedimenti a tutela dell'occupazione adottati nel corso dell'ultimo anno, di cui al precedente paragrafo, e si rimanda a quanto rappresentato nel rapporto sull'applicazione della Convenzione n.122/1964 (politica dell'impiego) trasmesso il 04.12.2009.

## **Articolo 2**

I Servizi pubblici per l'impiego sono oggi una realtà profondamente innovata rispetto a pochi anni fa. Solo fino al 1999 il sistema italiano era un sistema accentrativo, a carattere unicamente amministrativo, scarsamente integrato con la realtà locale. In pochi anni è stata realizzata una profonda trasformazione, sia sul piano amministrativo che operativo (decentralamento di funzioni e politiche attive del lavoro), sostenuta da una notevole produzione normativa.

L'attuale sistema italiano di legislazione per contrastare il fenomeno della disoccupazione e regolamentare il mercato del lavoro è ispirato al modello della coesistenza tra operatori pubblici e privati. Accanto ai Servizi pubblici per l'impiego, gestiti dalle Province, possono operare soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati.

Tale quadro è frutto dell'evoluzione normativa prodottasi a partire dal 1997 (D.Lgs.n.469/97 che riforma la disciplina e l'organizzazione del mercato del lavoro e D.Lgs.n.181/2000, D.Lgs.n.297/2002 e l'Accordo Stato Regioni 10.12.2003 che regola il decentramento funzionale e attribuisce alle Regioni la titolarità delle funzioni relative al mercato del lavoro).

Con Legge n.30/2003 e D.Lgs.n.276/2003 di attuazione è stata realizzata la liberalizzazione del mercato del lavoro con l'apertura del mercato dell'intermediazione ad ulteriori soggetti (pubblici e privati), sulla base di un unico regime di autorizzazione nazionale e regionale.

E' stato regolamentato il sistema di accreditamento regionale degli operatori privati e sono state migliorate le procedure per l'esercizio delle attività di collocamento da parte dei privati (Agenzie per il

lavoro), con conseguente ampliamento della platea di soggetti autorizzati alle attività di collocamento (Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale, Enti bilaterali, Comuni (singoli o associati), Camere di Commercio, Istituti di istruzione secondaria).

I nuovi servizi pubblici per l'impiego hanno dimostrato anche una significativa capacità di attivare reti con altre istituzioni o agenzie, in funzione di migliorare il servizio per l'utenza. Tali reti sono state attivate:

- con altre istituzioni locali (in particolare i Comuni, le agenzie sanitarie e simili );
- con agenzie del privato sociale;
- con agenzie private e con imprese.

Attualmente il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro è su base regionale

In tutte le Regioni è costituita, sia presso la Regione che la Provincia, una Commissione Permanente Tripartita, organismo di concertazione con le Parti Sociali generalmente in materia di programmazione regionale e provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l'impiego e dei Centri per l'impiego. Mediante l'istituzione di questo organismo è assicurato il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione e delle Province.

Il legislatore regionale può incrementare i compiti della Commissione regionale e provinciale sempre in ambito di gestione delle politiche del lavoro e di erogazione dei servizi al lavoro da parte dei servizi pubblici e privati dell'impiego rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.

La Commissione tripartita formula, altresì, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

La procedura per la nomina della Commissione, la composizione, la durata in carica della stessa sono definite da regolamenti regionali. Fanno parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000,n.196 (Disciplina dell'attività delle consiglieri e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della L.17 maggio 1999,n.144) nonché, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della L.12 marzo 1999,n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), o comunque afferenti al collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.

## **Articolo 3**

Nell'ordinamento italiano il sistema di assicurazione contro la disoccupazione si fonda su una serie di misure, previste dalla legge, finalizzate a sostenere il reddito e ad agevolare il reimpiego dei soggetti che perdono il posto di lavoro a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa.

La disoccupazione del lavoratore costituisce, infatti, una situazione che lo Stato tutela direttamente in quanto rientrante nei compiti di garanzia della sicurezza sociale previsti dalla Costituzione (art.38).

I soggetti destinatari delle misure finalizzate al sostegno del reddito previste dalla legislazione italiana sono i lavoratori subordinati di tutte le nazionalità, ciò in quanto i trattamenti di sostegno al reddito innanzi citati sono legati alla prestazione lavorativa del soggetto e non alla nazionalità del medesimo e sono finanziati dai contributi che il datore di lavoro versa.

L'ordinamento italiano assicura in materia, la parità di trattamento tra lavoratori italiani e stranieri che possono usufruire dei benefici previsti sussistendo tutti i requisiti normativamente previsti.

Di seguito si espone brevemente il sistema degli ammortizzatori sociali volto a sostenere il reddito dei soggetti non occupati incentrato, in particolare, sul trattamento di disoccupazione.

### **Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali**

Si tratta di un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati. Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa. Ne sono destinatari, in particolare, i lavoratori subordinati con almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro .

Il periodo massimo indennizzabile per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali è di 8 mesi per i soggetti di età anagrafica inferiore a 50 anni e di 12 mesi per i soggetti di età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

La misura dell'indennità è pari al 60% della retribuzione giornaliera linda media degli ultimi 3 mesi per i primi 6 mesi, al 50% della retribuzione, per il 7° e l'8° mese, al 40% della retribuzione , per i mesi successivi.

## **Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti**

Indennità di disoccupazione che spetta a lavoratori che non soddisfano i requisiti previsti per l'indennità di disoccupazione con requisiti normali, ma che possono comunque far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 78 giornate lavorate nell'anno solare precedente.

I lavoratori possono godere dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e fino ad un massimo di 180, per un ammontare del 35% della retribuzione media giornaliera, per i primi 120 giorni, e del 40% , per i giorni successivi.

## **Mobilità**

La generalità dei lavoratori licenziati dalle aziende che rientrano nel campo di applicazione della Legge 223/1991 (aziende nel settore industria con più di 15 dipendenti, aziende dell'editoria, aziende del commercio con più di 50 dipendenti), con le procedure di cui agli artt.4 e 24 della Legge n.223/1991, può essere iscritta nelle liste regionali di mobilità.

Le procedure possono essere attivate nei seguenti casi.

Ai sensi dell'art.4 della Legge 223/1991, le aziende suddette in CIGS, che nel corso di attuazione del programma presentato con la richiesta di intervento di integrazione salariale ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi, prima di effettuare il licenziamento, anche di un solo dipendente, devono seguire una particolare procedura di riduzione del personale che si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori licenziati.

Analoga procedura deve essere seguita qualora si verifichi la fattispecie di licenziamento collettivo, cioè, ai sensi dell'art.24 della Legge n.223/1991, nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare, nell'arco temporale di 120 giorni, almeno 5 licenziamenti in una unità produttiva o in più unità produttive dislocate nella stessa Provincia.

Il possesso in capo al lavoratore dell'anzianità aziendale prevista dall'art.16 della Legge n.223/1991 (almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato,) dà diritto al riconoscimento dell'indennità mensile a carico dell'INPS (indennità di mobilità).

L'indennità di mobilità spetta per un periodo massimo di 12 mesi elevato a 24 mesi, per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni , e a 36 mesi, per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni.

Nelle aree in crisi e nel Mezzogiorno l'indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di 24 mesi, elevato a 36 mesi, per lavoratori che abbiano compiuto 40 anni e a 48 mesi, per i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni.

L’iscrizione alle liste di mobilità riveste notevole importanza ai fini dei benefici contributivi legati alla loro riassunzione e spettanti al nuovo datore di lavoro. In particolare, per il datore di lavoro che assuma un lavoratore in mobilità con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi la quota di contribuzione dovuta è ridotta e pari a quella prevista per gli apprendisti (art.8 comma 2). Inoltre, al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (art.8 comma 4).

## **Mobilità in deroga**

L’istituto della mobilità in deroga, che si ascrive nella più ampia categoria degli ammortizzatori in deroga, è destinato a categorie di lavoratori normalmente escluse dal campo di applicazione degli ammortizzatori a regime o a lavoratori che sono dipendenti di aziende che hanno esaurito gli strumenti ordinari.

Le Leggi Finanziarie definiscono annualmente i termini e le condizioni degli interventi in deroga, mentre gli accordi regionali tra le Regioni e le Parti Sociali definiscono nel dettaglio i termini e le condizioni di accesso.

Il requisito soggettivo di anzianità aziendale che il lavoratore deve soddisfare per accedere al trattamento in deroga deve essere il medesimo previsto per l’accesso al trattamento di mobilità ordinario.

Per quanto non espressamente indicato nel presente rapporto in ordine al complesso e articolato sistema degli ammortizzatori sociali e in particolare, alle cosiddette concessioni in deroga si rinvia alla risposta all’osservazione generale della Commissione di Esperti sull’impatto dell’attuale crisi finanziaria ed economica sui sistemi nazionali di sicurezza sociale trasmesso al Bureau il 29 luglio 2009.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell’elenco allegato.

## **ALLEGATI:**

1. Rilevazione (ISTAT) sulle forze di lavoro: I trimestre 2010;
2. Tabelle e dati dell’ISTAT sull’occupazione e la disoccupazione. Anni 2004-2009;
3. Tabella riepilogativa sulla fonte dei dati e i riferimenti a pubblicazioni dell’ISTAT;

4. Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007), art.1 commi da 1180 a 1185;
5. D.M.30.12.2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione;
6. Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133, art.39;
7. Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in Legge 28 gennaio 2009, n.2, art.19;
8. Legge 22 dicembre 2008, n.203 (Legge Finanziaria 2009), art.2 co.36 ;
9. Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito in Legge 9 aprile 2009, n.33, art.7-ter;
10. Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78 convertito in Legge 3 agosto 2009, n.102, art.1
11. Legge 23 dicembre 2009, n.191 (Legge Finanziaria 2010), art.2 commi da 130 a 160.